

Sentenza n. 1100/2015 pubbl. il 23/07/2015  
RG n. 7525/2009  
Repert. n. 2474/2015 del 05/08/2015

N. R.G. 7525/2009



TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA  
SEZIONE PRIMA CIVILE  
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7525/2009

tra

[REDACTED] COOP.

ATTORE

e

[REDACTED]

CONVENUTI

Oggi 23 luglio 2015 ad ore 12.30 innanzi al Giudice dott.ssa Luisa Poppi, sono comparsi:

Per [REDACTED] avv. [REDACTED]

Per tutti i convenuti l'avv. [REDACTED] anche in sostituzione degli avv. [REDACTED] come da delega che deposita.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note conclusive.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Luisa Poppi

GIURETT



Sentenza n. 1100/2015 pubbl. il 23/07/2015

RG n. 7525/2009

Repert. n. 2474/2015 del 05/08/2015



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Poppi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7525/2009 promossa da:

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
de [REDACTED]  
[REDACTED] presso il difensore [REDACTED]

ATTORE

contro

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED] presso il difensore [REDACTED]  
[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] elettivamente da [REDACTED]  
presso il difensore avv. [REDACTED]  
[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED] il  
difensore a [REDACTED]  
[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] elettivamente domici [REDACTED]  
avv. [REDACTED]  
dell'avv. [REDACTED]

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

TRIBUNALE  
DI  
REGGIO  
NELL'EMILIA

Firmato Da: POPPI LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a5520





liquidazione) affinché i soci possano essere chiamati a rispondere dei debiti facenti capo alla società estinta.

Nuovamente, all'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione e parte attrice così precisava: "Piaccia all'Ecc. mo Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, ogni

diversa istanza, azione ed eccezione disattese:

- preliminarmente dare atto che [redacted] s. r. l. in liquidazione, già con sede in Milano, risulta cancellata dal registro delle imprese a far data dal [redacted] che gli ex soci, nei confronti dei quali il giudizio è stato riassunto, sono chiamati a proseguire il rapporto processuale;

- accertare e dichiarare che in conseguenza della cancellazione della società [redacted] s. r. l. dal registro delle imprese, la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta deve intendersi rinunciata, ovvero, in ogni caso, respingerla perché infondata in fatto e/o diritto;

- nel merito, accertare e dichiarare ex artt. 1385, terzo comma c.c., 1453 cc. e/o 1454 c. c., la risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato in data 27/11/2005, come modificato ed integrato in data 20.12.2006, 28.12.2006 e 3.12.2007, per l'inadempimento della promissaria acquirente, ora rappresentata dagli ex soci, per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di [redacted] a trattenere la caparra confirmatoria di 650.000,00 a titolo di acconto sul maggior danno subito ed il diritto al risarcimento del danno ulteriore nella misura di 61.100.000,00 ovvero in quella inferiore che risulta provata in atti o liquidata con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;

- dare atto che il bilancio finale di liquidazione della [redacted] si è chiuso senza alcuna apparente ripartizione di attivo fra soci, è ciò ex art. 2945, secondo comma c. c., impedisce allo stato di far valere nei loro confronti la responsabilità patrimoniale per l'obbligazione risarcitoria come sopra determinata, senza pregiudizio tuttavia per ulteriori e diverse azioni che [redacted] potrà intraprendere per la tutela del proprio diritto di credito.


Con vittoria di spese e compenso professionale "

Le parti discutevano la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Sulla questione, oggetto di mai sopito dibattito dottrinale anche dopo la riforma del diritto societario conseguente al DLgs. n. 6 del 2003, degli effetti della cancellazione della società commerciale dal registro delle imprese, le sezioni unite della Suprema Corte hanno reso il principio che la cancellazione detta, ove l'adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 DLgs. cit. (che, modificando l'art. 2495, 2° co., c.c., ha attribuito all'istituto efficacia costitutiva), determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici a essa facenti capo (v. sez. un. Cass. n. 4060/2010; Cass. n. 4061/2010; Cass. n. 4062/2011; Cass. 16.5.2012 n. 7676).

E' stato altresì chiarito (e in questo non si condivide la tesi attorea) che l'estinzione della società a seguito di cancellazione dal registro delle imprese è fenomeno affatto diverso rispetto alla successione universale conseguente alla morte della persona fisica (cfr. Cass. 9.11.2012 n. 19453: "la disciplina dell'art. 2495 c.c. non prevede affatto che alla società estinta subentrino automaticamente i soci").

Con sentenza 16.5.2012 n. 7676 la Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che il socio di una società di capitali estinta per cancellazione dal registro delle imprese succede a questa nel processo a norma dell'art. 110 c.p.c. purchè abbia riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione: il disposto di cui all'art. 2495 comma 2 c.c., pertanto, non costituirebbe soltanto il limite di responsabilità del socio quanto al debito sociale, ma anche la condizione per la sua successione nel processo già instaurato contro la società dal momento che egli non sarebbe successore della società in quanto tale, ma "lo



diventa nella specifica ipotesi, disciplinata dalla legge, di riscossione della quota" (Cass. 16.5.2012 n. 7676).

Tuttavia, con la successiva sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013 la Suprema Corte, affrontando le stesse questioni trattate dalle precedenti decisioni delle Sezioni Unite n. 4060/2012, confermando la maggior parte dei principi già enunciati, ha affrontato in primo luogo i profili sostanziali inerenti ai rapporti passivi, precisando che "ai sensi dell'art. 2495 cod. civ. le obbligazioni residuanti in capo alla società estinta per effetto della cancellazione dal registro delle imprese si trasferiscono ai soci, che ne rispondono solo nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione (...) Nell'ipotesi in cui il limite di responsabilità posto dall'art 1495 cod. civ. renda evidente l'inutilità dell'azione nei confronti del socio ciò potrebbe al limite riflettersi sul requisito dell'interesse ad agire ma non certo sulla legittimazione processuale del socio stesso", in questo modo parzialmente smentendo quanto affermato dalle sentenze nn. 7676/2012 e 7679/2012.

La stessa pronuncia, inoltre, ha ribadito che "nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori (...) per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione. Infatti, se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, ciò evidentemente vuole dire che vi sarebbe stata comunque incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare".

Pertanto, e in conclusione, premesso che non è in contestazione il fatto storico costituito dall'avvenuta approvazione del bilancio finale di liquidazione, nel quale i soci hanno dato espressamente atto che "nessuna attività residua verrà ripartita a favore dei soci, residuando ancora (...) alcune posizioni debitorie per la soddisfazione delle quali l'attivo sociale non è risultato sufficiente", deve constatarsi, in coerenza con i principi espressi nell'evoluzione giurisprudenziale sopra accennata, che parte attrice risulta carente di interesse ad agire, con conseguente rigetto della domanda.

Secondo soccombenza, inoltre, parte attrice dovrà essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti. Infatti, anche qualora fosse stata fondata la domanda originariamente intrapresa nei confronti della società, la riassunzione nei confronti dei soci, seppure astrattamente legittimati passivi, è risultata priva di interesse in base a quanto risultante dal verbale -pubblico- di approvazione del bilancio.

Per altro, la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata in base all'attività effettivamente svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del Giudice Unico dott.ssa I. [redacted] e i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Unieco soc. coop. nei confronti di [redacted]

[redacted]

deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta la domanda attorea;
- condanna [redacted] soc. coop. alla rifusione delle spese processuali in favore di ciascuno dei convenuti che si liquidano in complessivi € 9.000, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 23 luglio 2015

Il Giudice  
dott. Luisa Poppi

F  
L  
U  
I  
S  
A  
P  
O  
P  
P  
I

